CAMERA DEI DEPUTATI N. 933

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TASSINARI, DALLA CHIESA, BATTILOCCHIO, DEBORAH BERGAMINI, DE PALMA, GATTA, PATRIARCA, PITTALIS, PAOLO EMILIO RUSSO, SACCANI JOTTI, TOSI

Disciplina del lavoro nel settore artistico e creativo e dello spettacolo, concessione di un credito d'imposta per le produzioni teatrali nonché istituzione del liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo

Presentata il 1° marzo 2023

ONOREVOLI COLLEGHI ! – Con la presente proposta di legge si vuole dare dignità ai lavoratori dello spettacolo che, dal 1947 a oggi, sono privi di tutele e di una vera e propria qualificazione giuridica. Negli ultimi anni il mondo dello spettacolo ha conosciuto una fortissima crescita, caratterizzata da un impiego sempre maggiore di capitali. Questo settore, a lungo considerato come una sorta di « sottolavoro », è ormai diventato una vera e propria industria cui tutti siamo interessati; infatti film, programmi e *format* sono ormai un patrimonio culturale di cui non possiamo fare a meno poiché influisce notevolmente sul nostro modo di relazionarci e di pensare, coinvolgendo inoltre una crescente quantità di persone. Ma se sul piano tecnico c'è stata questa esplosione, sul piano giuridico i lavoratori dello spettacolo sono sprovvisti di un'adeguata normativa di tutela. A tal proposito molti sostengono che non si possono definire questi soggetti come veri e propri lavoratori, ma non dobbiamo dimenticare che, come qualsiasi altro lavoratore, a essi per la loro prestazione è richiesto un impiego di energie fisiche, intellettuali, psicofisiche e che, in aggiunta a ciò, nella loro attività, necessitano di quella *vis creativa*, che rende unica la già di per sé peculiare prestazione. Un Paese come il nostro, che vive e trae la sua forza dalla cultura e dalla tradizione, non può permettersi il lusso di lasciare questi soggetti privi

di tutele. La presente proposta di legge vuole, pertanto, non solo inquadrare questi soggetti, ma anche fornirgli tutele previdenziali e in materia di occupazione. A tal proposito è impossibile pensare che si possa lasciare il tetto insormontabile delle centoventi ore lavorative annue, senza che ci sia nemmeno la possibilità di ricorrere alla previdenza complementare e agli istituti della totalizzazione e del riscatto degli anni di studio. A maggior ragione, questi soggetti che sono sottoposti a sforzi fisici e la cui prestazione è caratterizzata dalla discontinuità devono avere una sia pur minima tutela in materia di disoccupazione involontaria e di infortuni sul lavoro. Oltre a ciò bisogna dare certezza giuridica ai rapporti di lavoro, partendo dal contratto di scrittura artistica, anche con la previsione di un registro che contenga, su base volontaria, i nominativi dei lavoratori dello spettacolo e dei loro agenti. Sempre sulla base del contratto di scrittura artistica deve altresì essere ammissibile la deduzione dei costi necessari all'attività artistica e di spettacolo. Inoltre, è indispensabile, ai fini di una miglior occupazione, reintrodurre l'istituto del collocamento per i lavoratori dello spettacolo, su base provinciale, con funzioni informative, di orientamento, assistenziali, e soprattutto con la finalità di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Questa proposta di legge vuole dare dignità e tutela giuridica a questi lavoratori, nel rispetto degli articoli 9, 21, 33, 36 e 38 della Costituzione, come previsto dall'articolo 1.

L'articolo 2 definisce le attività del settore artistico e creativo.

L'articolo 3 istituisce l'Osservatorio per il settore artistico e creativo.

Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 disciplinano le norme previdenziali e sociali.

Gli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 dettano norme relative alle professioni di artista di opera lirica, di direttore d'orchestra e di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo.

L'articolo 17 prevede l'istituzione del liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo.

L'articolo 18 riconosce un credito d'imposta per le produzioni teatrali.

L'articolo 19 istituisce un tavolo permanente per il settore artistico e creativo e gli articoli 20 e 21 indicano la copertura finanziaria e l'entrata in vigore.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Princìpi)

1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 9, 21, 33, 36 e 38 della Costituzione e nel quadro dei princìpi stabiliti dall'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, dalla Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 19 febbraio 2007, n. 19, nonché dalla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 1° ottobre 2020, n. 133, e tenuto conto di quanto previsto dalla risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti (2006/2249(INI)):

a) promuove e sostiene i lavoratori e i professionisti del settore artistico e creativo nella pluralità delle diverse modalità e forme espressive, anche tenendo conto delle prospettive offerte dalle tecnologie digitali nel campo delle espressioni culturali;

b) riconosce il ruolo sociale dei lavoratori e dei professionisti del settore artistico e creativo, quale vettore indispensabile per lo sviluppo della cultura e strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo, nonché quale componente dell'im-

prenditoria culturale e creativa e dell'offerta turistica nazionale;

c) riconosce che la flessibilità e la mobilità sono elementi ineliminabili nell'esercizio delle attività lavorative e professionali del settore artistico e creativo e rende effettive le tutele per i lavoratori e i professionisti del settore;

d) riconosce le specificità del lavoro nel settore artistico e creativo, ancorché reso in un breve intervallo di tempo, che richiede tempi di formazione e di preparazione in genere più lunghi rispetto alla durata della *performance* riferita alla singola prestazione o alla successione di prestazioni analoghe;

e) riconosce l'importanza dei periodi di ripetizione, che costituiscono a pieno titolo ore di lavoro effettivo nella carriera dei lavoratori e dei professionisti del settore artistico e creativo e di cui è necessario tenere conto;

f) riconosce le peculiarità del settore artistico e creativo, che comprende le attività aventi a oggetto le opere, i prodotti, i beni e i servizi, indipendentemente dal loro carattere materiale o immateriale, frutto di processi artistici, culturali o creativi;

g) promuove e sostiene le arti creative e performative quali strumenti per preservare e arricchire l'identità culturale e il patrimonio spirituale della società, nonché quali forme universali di espressione e comunicazione;

h) riconosce il valore formativo ed educativo delle arti creative anche per favorire l'integrazione e per contrastare il disagio sociale;

i) promuove lo studio, la conoscenza storico-critica e la pratica delle arti creative, ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60;

l) riconosce l'utilità sociale del settore artistico e creativo, anche ai sensi della legge 6 giugno 2016, n. 106.

Art. 2.

(Settore artistico e creativo)

1. Il settore artistico e creativo comprende le attività che hanno per oggetto le

opere, i prodotti, i beni e i servizi, indipendentemente dal loro carattere materiale o immateriale, che sono il frutto di processi artistici, culturali o creativi.

2. Il settore artistico e creativo comprende altresì le attività riguardanti o connesse alle fasi di creazione, progettazione, produzione, realizzazione, messa in scena, allestimento tecnico, distribuzione, diffusione, promozione, divulgazione di opere, prodotti, beni e servizi frutto di processi artistici, culturali e creativi o che includono e si avvalgono di tali processi.

3. Sono comprese nel settore artistico e creativo le arti performative e dello spettacolo con riferimento, in particolare: alle attività teatrali; alle attività liriche, concertistiche e corali; alle attività musicali popolari contemporanee e alla musica dal vivo; alle attività di danza classica e contemporanea; alle attività circensi tradizionali e nelle forme contemporanee del circo di creazione, nonché alle attività di spettacolo viaggiante; alle attività a carattere interdisciplinare e multidisciplinare quali espressioni della pluralità dei linguaggi artistici; ai carnevali storici e alle rievocazioni storiche.

4. Sono altresì comprese nel settore artistico e creativo le attività, anche qualora siano compiute nell'ambito di un'organizzazione aziendale, imprenditoriale e industriale, che hanno per oggetto la creazione, la progettazione, la produzione, la realizzazione, l'allestimento tecnico, la distribuzione, la diffusione, la promozione, lo studio e la ricerca, la divulgazione e l'utilizzazione di opere, prodotti, beni e servizi artistici, culturali e creativi, indipendentemente dal loro carattere materiale o immateriale e dalle modalità, dalle tecnologie, dalle piattaforme tecnologiche, compresi il digitale e la multimedialità, di realizzazione, produzione, diffusione, distribuzione, accesso, fruizione da parte del pubblico, quali, in particolare, il cinema, l'audiovisivo, la musica, l'editoria, i servizi di *media* audio-visivi e radiofonici, i videogiochi, l'insegnamento delle discipline artistiche e delle discipline comunque connesse allo spettacolo e alle arti performative.

Art. 3.

(Osservatorio per il settore artistico e creativo)

1. Al fine di promuovere le iniziative del settore artistico e creativo, anche attraverso la messa a disposizione di informazioni, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, completezza e affidabilità e sicurezza delle stesse, presso il Ministero della cultura è istituito l'Osservatorio per il settore artistico e creativo, di seguito denominato « Osservatorio ». L'Osservatorio raccoglie e pubblica nel proprio sito *internet* istituzionale:

a) l'elenco delle tipologie di lavoro e di professioni artistici, comprese le attività amatoriali;

b) l'elenco delle professioni rientranti nel settore creativo;

c) informazioni in ordine alla disciplina vigente in materia di condizioni di lavoro, di mobilità, di disoccupazione e diritto alla salute, nonché di ricostruzione di carriera e di pensione, dei lavoratori e dei professionisti del settore artistico e creativo;

d) informazioni sulle procedure per l'organizzazione e lo svolgimento degli eventi artistici e creativi, in Italia e all'estero;

e) informazioni sui datori di lavoro o i prestatori di servizi che ingaggiano i lavoratori e i professionisti del settore artistico e creativo.

2. L'Osservatorio cura la tenuta del Registro dei lavoratori e dei professionisti del settore artistico e creativo, in cui sono iscritti i predetti lavoratori e professionisti, a eccezione di quelli di cui al capo IV.

3. Il Registro di cui al comma 2 non costituisce, in alcuna forma, un albo professionale e la mancata iscrizione in esso non preclude in alcun modo la possibilità di esercitare le relative attività lavorative e professionali nel settore artistico e creativo. Il Registro è pubblicato, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nei siti *internet* istituzionali dei Ministeri della cultura e del lavoro e delle politiche sociali.

4. Le modalità di istituzione e di funzionamento dell'Osservatorio sono definite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Con i medesimi decreti di cui al primo periodo sono altresì stabilite le modalità di raccolta e gestione delle informazioni nonché di istituzione e tenuta del Registro di cui al comma 2 del presente articolo. In ordine alla definizione dei requisiti e delle modalità per l'iscrizione, a domanda, e per l'eventuale cancellazione dal Registro sono altresì sentite le associazioni professionali dei lavoratori e dei professionisti del settore, individuate ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, per gli ambiti e nei limiti delle rispettive competenze, in conformità e nel rispetto della normativa dell'Unione europea e della risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti (2006/2249(INI)).

5. L'Osservatorio, gestito dal Ministero della cultura con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, si avvale delle informazioni delle amministrazioni interessate, individuate dai decreti di cui al comma 4, le quali collaborano con esso al fine di migliorare il coordinamento e lo scambio di informazioni e di buone pratiche.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla disposizione con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

CAPO II

CONTRATTI DI LAVORO

Art. 4.

(Contratti di lavoro nel settore artistico e creativo)

1. Nel settore artistico e creativo il contratto di lavoro tra una persona fisica, giuridica o altro ente e gli artisti o gli altri lavoratori appartenenti al medesimo settore artistico e creativo può essere qualificato come subordinato o come autonomo. Nel settore artistico e creativo e delle arti performative la discontinuità della prestazione lavorativa, che comporta la possibilità di apporre un termine nel contratto di lavoro, non costituisce un elemento di atipicità del contratto di lavoro medesimo, bensì è riconosciuta come una delle condizioni distintive dello svolgimento e della realizzazione della prestazione richiesta al lavoratore. I tempi di non lavoro dei lavoratori del settore artistico e creativo sono pertanto oggetto di specifica tutela previdenziale e sociale ai sensi della presente legge. Ai contratti di lavoro intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nel settore artistico e creativo con gli artisti e i lavoratori del settore, come individuati dalla presente legge, non si applicano le disposizioni degli articoli 19, 21, 22 e 23 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015.

2. Indipendentemente dalla tipologia negoziale del contratto di lavoro concordata dalle parti e dal grado di autonomia riconosciuto all'artista o al lavoratore per lo svolgimento delle proprie attività o compiti, nel settore artistico e creativo il contratto di lavoro è comunque subordinato, applicandosi pertanto la relativa disciplina, quando la prestazione si svolge o si realizza con la sua partecipazione o integrazione nell'ambito di un sistema organizzato, interdipendente, vincolante del lavoro creativo, artistico, tecnico, amministrativo, gestionale, prestato dal lavoratore per il fine di realizzare opere, prodotti, beni o servizi,

nonché per le altre attività previste dall'articolo 1.

3. Il contratto di lavoro stipulato dalle parti è qualificato come autonomo quando la prestazione creativa, artistica, tecnica, amministrativa e gestionale del lavoratore, nel settore artistico e creativo, si svolge o si compie senza i vincoli di partecipazione o di integrazione del lavoratore stesso in un sistema interdipendente e vincolante del lavoro organizzato da parte di soggetti terzi con le modalità e nei termini previsti dal comma 2.

4. Il contratto di lavoro nel settore artistico e creativo e delle arti performative deve avere in ogni caso forma scritta.

5. Il contratto di lavoro stipulato dalle parti deve sempre contenere indicazioni esplicite sui seguenti elementi:

a) qualificazione subordinata o autonoma del contratto di lavoro stipulato dalle parti, ai sensi di quanto stabilito dalla presente legge;

b) oggetto o contenuto della prestazione artistica o lavorativa;

c) tempi e modalità dello svolgimento o della realizzazione dei compiti, delle mansioni, delle funzioni, delle professionalità o della prestazione d'opera richieste al lavoratore;

d) compenso o retribuzione spettanti per i compiti, le mansioni, le funzioni o le professionalità richieste al lavoratore, nonché tempi di pagamento;

e) salvo il caso di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, indicazione della durata del contratto di lavoro. La durata del rapporto di lavoro indicata nel contratto comprende sempre le giornate che il lavoratore deve dedicare alla preparazione e alle prove;

f) regolazione del lavoro straordinario, per quanto riguarda le modalità del suo eventuale svolgimento, il relativo orario e la corresponsione dell'indennità economica spettante al lavoratore.

6. Restano ferme le discipline dettate dai contratti collettivi nazionali di lavoro

stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale dei settori di riferimento, per le disposizioni ulteriori e più favorevoli da essi stabilite nelle materie di cui al comma 5.

7. Le retribuzioni o i compensi concordati dalle parti nei contratti di lavoro da esse sottoscritti non possono in ogni caso essere inferiori ai minimi tabellari di retribuzione stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale di riferimento del settore artistico e creativo in ragione dello svolgimento dei corrispondenti compiti, mansioni, funzioni o professionalità assegnati o richiesti al lavoratore.

Art. 5.

(Prestazioni occasionali di lavoro nel settore artistico e creativo)

1. Il contratto di prestazione di lavoro occasionale nel settore artistico e creativo è il contratto mediante il quale un utilizzatore, persona fisica o altro soggetto giuridico, comunque non nell'esercizio principale dell'attività professionale o di impresa, nel settore artistico e creativo, con modalità semplificate, acquisisce prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità e importo entro i limiti e le modalità e alle condizioni di cui al presente articolo.

2. Per prestazioni di lavoro occasionali nel settore artistico e creativo si intendono le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 2.500 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 2.500 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro e a un numero massimo di cinque prestazioni.

3. Il prestatore di lavoro occasionale nel settore artistico e creativo ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS), con iscrizione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS) dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), e all'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sul suo stato di disoccupazione. Gli oneri contributivi sono posti interamente a carico dell'utilizzatore.

4. Ai prestatori di lavoro occasionale nel settore artistico e creativo di età inferiore a diciotto anni e ai prestatori fino a venticinque anni, se studenti, si applica la riduzione del 50 per cento degli oneri contributivi dovuti al FPLS per l'assicurazione per IVS.

5. In ogni caso i compensi di cui al presente articolo pattuiti in forma oraria o giornaliera non possono essere inferiori al minimale contributivo stabilito annualmente dall'INPS ai sensi della legislazione vigente.

6. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali nel settore artistico e creativo da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, come definiti dalla presente legge.

7. In caso di superamento da parte di un utilizzatore dei limiti di cui al comma 2, lettera *c)*, il relativo rapporto di lavoro occasionale si trasforma in un contratto di lavoro subordinato o autonomo, secondo i criteri di individuazione stabiliti in materia dalla presente legge.

8. Le procedure da osservare dai prestatori e dagli utilizzatori di lavoro occasionale nel settore artistico e creativo per le comunicazioni relative all'attivazione dei contratti di prestazione di lavoro occasionale da inviare all'INPS e l'accesso alle relative prestazioni sono quelle stabilite dai commi 9, 12, 15, 17, 18 e 19 dell'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

9. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 188 è abrogato.

CAPO III

TUTELE PREVIDENZIALI E SOCIALI

Art. 6.

(Iscrizione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo)

1. I lavoratori e i professionisti del settore artistico e creativo sono iscritti al FPLS, indipendentemente dall'attività economica svolta dal datore di lavoro o committente.

2. L'iscrizione e l'assicurazione dei lavoratori e dei professionisti del settore artistico e creativo al FPLS sono determinati dallo svolgimento di una delle attività previste dalla presente legge, indipendentemente dalla qualificazione subordinata o autonoma e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro. L'iscrizione dei lavoratori e dei professionisti al FPLS comporta per gli iscritti la titolarità di un'unica posizione previdenziale e assicurativa.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, primo periodo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, sono individuate le categorie dei lavoratori e dei professionisti del settore artistico e creativo obbligatoriamente iscritti al FPLS ed è fissato il termine di decorrenza del suddetto obbligo per le categorie per le quali esso non viga già alla data di emanazione del medesimo decreto. Sono in ogni caso escluse dall'ambito del decreto le attività lavorative già assoggettate, alla suddetta data, ad altre forme pensionistiche obbligatorie.

4. Con successivi decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottati con la medesima procedura di cui al comma 3, sono aggiornate le categorie dei lavoratori e dei professionisti del settore artistico

e creativo obbligatoriamente iscritti al FPLS, tenendo conto degli esiti del Tavolo permanente di cui all'articolo 19.

5. Le tutele previdenziali e le assicurazioni sociali sono garantite a tutti i lavoratori e i professionisti iscritti al FPLS indipendentemente dalla qualificazione subordinata o autonoma e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro, in virtù e per effetto degli obblighi relativi alle contribuzioni dovute ai fini previdenziali e assicurativi come stabiliti dalla presente legge.

Art. 7.

(Indennità di discontinuità)

1. I periodi di mancata occupazione determinati dalla discontinuità dei contratti di lavoro dei lavoratori subordinati a tempo determinato, dei contratti di lavoro intermittente ai sensi degli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei contratti di lavoro dei lavoratori autonomi iscritti al FPLS, indipendentemente dalla tipologia negoziale del contratto di lavoro stipulato, sono tutelati dall'indennità di discontinuità, di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita presso il FPLS la gestione dell'indennità di discontinuità dei lavoratori del settore artistico e creativo per l'assolvimento delle loro funzioni, di seguito denominata « indennità di discontinuità ».

3. L'indennità di discontinuità è riconosciuta ai lavoratori iscritti al FPLS sulla base dei seguenti requisiti, criteri e parametri:

a) i lavoratori non devono essere iscritti a un altro fondo di previdenza obbligatorio e il loro reddito prevalente deve derivare dalle attività lavorative svolte e realizzate nel settore artistico e creativo;

b) l'accesso all'indennità è riconosciuto ai lavoratori subordinati e autonomi che nei dodici mesi precedenti alla richiesta dell'indennità abbiano raggiunto

51 giornate di contribuzione versata o accreditata nel FPLS. Le giornate di contribuzione figurativa relative ai periodi maturati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, nonché quelle relative ai periodi di maternità, malattia o infortunio, concorrono al raggiungimento delle 51 giornate di contribuzione necessarie per l'accesso all'indennità di discontinuità. Ai fini del raggiungimento delle suddette 51 giornate, ai lavoratori autonomi iscritti al FPLS sono riconosciute ulteriori 3 giornate di contribuzione figurativa per ciascuna giornata di lavoro effettivamente lavorata e alla quale corrisponda il versamento dei relativi contributi previdenziali. L'accreditamento figurativo delle 3 giornate avviene sulla base del minimale contributivo stabilito per l'anno di riferimento dell'accreditamento stesso;

c) l'indennità è riconosciuta per un numero di giornate equivalente a quelle accreditate nel FPLS nei dodici mesi precedenti alla domanda di accesso all'indennità medesima. Il numero massimo di giornate accreditabili nel FPLS, comprensivo delle giornate di indennità di discontinuità, è di 312;

d) l'indennità giornaliera è calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili ai fini del versamento dei contributi previdenziali relative ai ventiquattro mesi precedenti alla domanda di accesso all'indennità. Per i nuovi iscritti al FPLS la suddetta media è calcolata sulle retribuzioni imponibili ai fini del versamento dei contributi previdenziali relative ai dodici mesi precedenti alla domanda di accesso all'indennità;

e) l'indennità giornaliera, calcolata ai sensi della lettera *d)*, è erogata nella misura dell'80 per cento ai lavoratori per i quali risultano accreditate nel FPLS da 51 a 79 giornate accreditate e dell'85 per cento ai lavoratori per i quali risultano accreditate nel FPLS 80 o più giornate;

f) l'entità dell'indennità giornaliera non può in ogni caso essere superiore a due volte l'importo del minimale contri-

butivo stabilito annualmente dall'INPS ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;

g) per le giornate di percezione dell'indennità è riconosciuta la corrispondente contribuzione figurativa ai fini dell'assicurazione per IVS;

h) l'indennità è erogata anche in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di contratto di lavoro intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o a tempo determinato, per le giornate non retribuite in assenza di attività lavorativa;

i) l'indennità non è cumulabile con i periodi indennizzabili per maternità, malattia, infortunio e disoccupazione involontaria. Nel caso di coincidenza del diritto all'indennità di discontinuità con periodi indennizzabili per maternità, malattia, infortunio o disoccupazione involontaria, ai lavoratori iscritti al FPLS si applica il trattamento più favorevole.

4. Gli oneri derivanti dall'istituzione dell'indennità di discontinuità sono finanziati da un contributo, pari all'1,01 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, posto a carico dei datori di lavoro nonché da un contributo di solidarietà, pari allo 0,5 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, posto a carico dei lavoratori per la parte della retribuzione o dei compensi che eccedono il massimale contributivo per gli iscritti al FPLS, stabilito annualmente ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

5. Per il finanziamento dei maggiori oneri eventualmente derivanti dalla fase di prima attuazione di quanto stabilito dal presente articolo, l'INPS è autorizzato a utilizzare le risorse disponibili dall'avanzo patrimoniale della gestione speciale del FPLS come risultante al 31 dicembre 2022.

6. Al comma 29 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo la lettera *d-bis)* è aggiunta la seguente:

« *d-ter)* ai lavoratori subordinati a tempo determinato, indipendentemente dalla tipologia negoziale del contratto di lavoro, iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo dell'INPS ».

7. La disposizione di cui alla lettera *d-ter*) del comma 29 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, introdotta dal comma 6 del presente articolo, si applica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

(Tutela per disoccupazione involontaria dei lavoratori)

1. I lavoratori subordinati iscritti al FPLS, indipendentemente dalla tipologia negoziale del contratto di lavoro, sono assicurati per la disoccupazione involontaria e accedono alle tutele stabilite dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che disciplina la Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) secondo i requisiti, i criteri e le modalità ivi stabilite.

2. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo le parole: « per i quali il lavoratore prestava la sua attività » sono inserite le seguenti: « , a eccezione dei contratti di lavoro stipulati con i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, ».

3. La NASpI non è in ogni caso cumulabile con l'indennità di discontinuità.

Art. 9.

(Certificato di agibilità per i lavoratori autonomi iscritti al FPLS)

1. I lavoratori autonomi iscritti al FPLS hanno facoltà di richiedere autonomamente il certificato di agibilità di cui agli articoli 6, 9 e 10 del decreto legislativo del

Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e di procedere direttamente al pagamento degli oneri contributivi previdenziali e assistenziali dovuti in relazione alla prestazione lavorativa o professionale stabilita dal contratto di lavoro.

2. Nei casi di cui al comma 1, i lavoratori autonomi applicano la rivalsa nei confronti del committente per la quota degli oneri contributivi previdenziali e assistenziali posti normalmente a carico del datore di lavoro.

3. Il lavoratore consegna al committente copia del certificato di agibilità, il quale provvede alla sua custodia.

4. Le parti contrattuali sono solidalmente responsabili del pagamento degli oneri contributivi previdenziali e assistenziali.

5. I lavoratori autonomi privi di committente dichiarano i guadagni ottenuti e provvedono direttamente al pagamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali.

CAPO IV

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PROFESSIONI DI ARTISTA DI OPERA LIRICA, DI DIRETTORE D'ORCHESTRA E DI AGENTE O RAPPRESENTANTE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO

Art. 10.

(Professione di artista di opera lirica e di direttore d'orchestra)

1. Le professioni di artista di opera lirica e di direttore d'orchestra sono comprese nel settore artistico e creativo di cui all'articolo 2 e, per quanto non diversamente disposto dal presente capo, a esse si applicano le disposizioni dei capi I, II e III.

2. Il titolo di artista d'opera lirica spetta esclusivamente a coloro che sono regolarmente iscritti al FPLS ai sensi dell'articolo 6, comma 1, o agli artisti di

Paesi esteri che intendono svolgere la loro attività in Italia.

Art. 11.

(Registro professionale nazionale degli artisti di opera lirica)

1. È istituito, presso il Ministero della cultura, il Registro professionale nazionale degli artisti di opera lirica.

2. Per ogni iscritto nel Registro di cui al comma 1 è indicata la specifica professione artistica. Il Registro è costituito da tre sezioni:

a) artisti residenti: coloro che hanno residenza fiscale in Italia;

b) artisti dell'Unione europea: coloro che hanno residenza fiscale in un Paese dell'Unione europea;

c) artisti di Paesi terzi: coloro che hanno residenza fiscale in Paesi non facenti parte dell'Unione europea.

3. L'iscrizione nel Registro di cui al comma 1 è obbligatoria per ogni artista di opera lirica e direttore d'orchestra operante, anche in maniera non continuativa, nel territorio italiano.

4. La richiesta di iscrizione nel Registro di cui al comma 1 deve essere presentata alla Commissione di cui all'articolo 13 dall'interessato o dal suo agente o rappresentante artistico. L'ente scritturante, in sede di sottoscrizione del contratto, verifica che l'artista sia iscritto nel Registro.

5. Il Registro di cui al comma 1 riporta, in ordine alfabetico, i dati anagrafici dell'artista, la data di inizio della carriera, l'anzianità di carriera nonché, per gli iscritti diversi dai direttori d'orchestra, il registro vocale e la tipologia di ruoli, ossia primario, comprimario o entrambi, nell'ambito dell'opera lirica.

6. La richiesta di iscrizione nel Registro di cui al comma 1 deve contenere i seguenti documenti:

a) certificato anagrafico;

b) iscrizione al centro per l'impiego competente per territorio;

c) autocertificazione recante l'elenco dei titoli e delle scritture teatrali ottenuti presso enti italiani o stranieri. L'iscritto nel Registro comunica alla commissione di cui all'articolo 13 i nuovi titoli e le scritture conseguiti successivamente alla sua iscrizione.

7. La cancellazione dal Registro di cui al comma 1 avviene per cessata attività lavorativa nel campo artistico, pensionamento, rinuncia, inattività o decesso.

8. Il Registro di cui al comma 1 è pubblicato nel sito *internet* istituzionale del Ministero della cultura.

9. La Commissione di cui all'articolo 13 definisce i casi in cui un artista, indipendentemente dalla nazionalità, può essere scritturato in quanto eccellenza di altissimo profilo internazionale.

Art. 12.

(Registro degli agenti e dei rappresentanti per lo spettacolo dal vivo)

1. È istituito, presso il Ministero della cultura, il Registro degli agenti e dei rappresentanti per lo spettacolo dal vivo.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti che intendono intraprendere la professione di cui al comma 1 sono tenuti a iscriversi nel Registro di cui al medesimo comma. Per l'iscrizione è necessario:

a) essere cittadini italiani o di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea, ovvero essere residenti in un Paese dell'Unione europea;

b) godere del pieno esercizio dei diritti civili;

c) avere domicilio fiscale nel territorio italiano.

3. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato terzo possono ottenere l'iscrizione nel Registro di cui al comma 1 attraverso un docu-

mento rilasciato dall'autorità competente dello Stato di appartenenza che attesti l'esercizio dell'attività di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo per almeno due anni consecutivi nei dieci anni precedenti all'iscrizione. I richiedenti l'iscrizione devono comunque disporre di una posizione fiscale aperta in Italia.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'iscrizione nel Registro di cui al comma 1 è ammessa previa presentazione della domanda di iscrizione alla Commissione di cui all'articolo 13 e al superamento di un esame orale presso la Commissione stessa. All'esame sono ammessi solo i soggetti che attestino di avere esercitato un periodo di praticantato di almeno due anni presso un agente iscritto nel Registro medesimo o di avere frequentato e superato con esito positivo un corso di formazione specifico.

5. I contratti artistici stipulati, in data successiva al 1° gennaio 2024, dalle istituzioni lirico-concertistiche destinatarie di finanziamenti pubblici tramite soggetti non iscritti nel Registro di cui al comma 1 sono nulli.

6. In sede di prima applicazione della presente legge, il Registro di cui al comma 1 è costituito dagli agenti iscritti all'Associazione dei rappresentanti italiani di artisti di concerti e spettacoli. La Commissione di cui all'articolo 13 provvede, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a iscrivere d'ufficio nel Registro tutti gli agenti e i rappresentanti per lo spettacolo dal vivo, in possesso di certificato camerale che attesti l'esercizio dell'attività da almeno due anni, che ne fanno richiesta. Il termine è di trenta giorni nel caso di richiesta di iscrizione di agenti o rappresentanti stranieri.

7. La cancellazione dal Registro di cui al comma 1 avviene per cessata attività lavorativa nel campo artistico, pensionamento, rinuncia, inattività o decesso.

8. Il Registro di cui al comma 1 è pubblicato nel sito *internet* istituzionale del Ministero della cultura.

Art. 13.

(Commissione tecnica per la tenuta e l'aggiornamento del Registro professionale nazionale degli artisti di opera lirica e del Registro degli agenti e dei rappresentanti per lo spettacolo dal vivo, nonché per la predisposizione dei compensi minimi e massimi degli artisti)

1. È istituita, presso la Direzione generale Spettacolo dal vivo del Ministero della cultura, la Commissione tecnica per la tenuta del Registro professionale nazionale degli artisti di opera lirica e del Registro degli agenti e dei rappresentanti per lo spettacolo dal vivo, nonché per la predisposizione dei compensi minimi e massimi degli artisti. La Commissione è composta da:

a) il Ministro della cultura, o un suo delegato;

b) il presidente di Assolirica – Associazione nazionale artisti della lirica, o un suo delegato;

c) il presidente dell'Associazione dei rappresentanti italiani di artisti di concerti e spettacoli, o un suo delegato;

d) il presidente dell'Associazione nazionale fondazioni lirico-sinfoniche, o un suo delegato;

e) il presidente dell'Associazione teatri italiani di tradizione, un o suo delegato;

f) un membro eletto dai presidenti dei conservatori di musica italiani;

g) un membro eletto degli istituti musicali pareggiati italiani.

2. La Commissione di cui al comma 1 elegge nel suo seno il presidente e disciplina con regolamento la propria attività. Il verbale delle riunioni della Commissione è pubblico.

3. I componenti della Commissione di cui al comma 1 durano in carica cinque anni. I componenti di cui alle lettere *f)* e *g)* del comma 1 non possono essere confermati nella Commissione per più di due mandati consecutivi.

4. I componenti della Commissione di cui al comma 1 percepiscono un gettone di presenza mensile il cui importo è stabilito con decreto del Ministro della cultura. Gli oneri per il funzionamento della Commissione e per la tenuta dei Registri di cui agli articoli 11 e 12 sono a carico dello stato di previsione del Ministero della cultura.

Art. 14.

(Professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo)

1. È riconosciuta e disciplinata la professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo, di seguito denominato « agente », quale attività di rappresentanza di artisti e di produzione di spettacoli disciplinati dal presente capo. L'agente, sulla base di un contratto scritto di procura con firma autenticata, rappresenta gli artisti, gli esecutori e gli interpreti, nei confronti di terzi, allo scopo di:

a) promuovere, trattare e definire i programmi, i luoghi e le date delle prestazioni nonché le clausole contrattuali;

b) sottoscrivere i contratti che regolano le prestazioni in nome e per conto dell'artista in base a un esplicito mandato;

c) provvedere alla consulenza per gli adempimenti di legge, anche di natura previdenziale e assistenziale, relativi o conseguenti al contratto di prestazione artistica;

d) ricevere comunicazioni che riguardano le prestazioni artistiche e provvedere a quanto necessario alla gestione degli affari inerenti all'attività professionale dell'artista. A tale fine l'artista elegge quale proprio domicilio il domicilio fiscale dell'agente;

e) organizzare la programmazione e la distribuzione di eventi nell'interesse dell'artista.

2. La cancellazione degli agenti dal Registro di cui all'articolo 12 è deliberata

dalla Commissione di cui all'articolo 13 quando:

a) l'iscritto decede ovvero cessa l'attività;

b) l'iscritto non esercita l'attività professionale per oltre due anni senza giustificato motivo;

c) l'iscritto rinuncia all'iscrizione;

d) viene meno uno dei requisiti professionali previsti come requisito per l'iscrizione.

3. L'attività di agente è incompatibile con quella di direttore, direttore artistico, sovrintendente o consulente artistico, anche a titolo gratuito, di una struttura destinataria di finanziamenti pubblici.

4. Coloro che, senza essere iscritti al Registro di cui all'articolo 12, esercitano la professione di agente sono puniti ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.

Art. 15.

(Compensi per gli agenti)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 gli agenti sono retribuiti con una percentuale non inferiore al 10 per cento della retribuzione lorda spettante all'artista rappresentato. La percentuale è posta nella misura del 50 per cento a carico dell'artista e del 50 per cento a carico della struttura che ospita l'evento.

2. Le strutture ospitanti detraggono dai compensi degli artisti la quota spettante agli agenti e inviano mensilmente a ogni agente interessato un estratto conto sulla base del quale l'agente emette regolare fattura, anche elettronica, che deve essere regolata entro trenta giorni dalla sua emissione tramite bonifico bancario, nel rispetto delle disposizioni sulla trasparenza e sulla tracciabilità delle operazioni. In caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo pattuito superiore ai trenta giorni dalla prestazione, si applicano gli interessi di mora conteggiati in base al tasso stabilito dalla Banca centrale europea maggiorato di sette punti.

3. Ai fini fiscali gli agenti e i rappresentanti, ditte individuali, società di persone o di capitali, sono definiti « agenti e rappresentanti per le attività artistiche e concertistiche e per la consulenza e produzione di spettacoli ». Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad assegnare a tale categoria un codice ATECO.

4. Dal 1° gennaio 2024 ogni contratto relativo a spettacoli dal vivo deve riportare il nome dell'agenzia che rappresenta l'artista e deve essere sottoscritto dall'artista e dal legale rappresentante dell'agenzia. Entro venti giorni dalla data della sua costituzione, la Commissione di cui all'articolo 13 predispone il modello di contratto di scrittura artistica uniforme a uso delle istituzioni destinatarie di finanziamento pubblico. Il modello è approvato con decreto dirigenziale del Ministero della cultura ed è pubblicato nel sito *internet* istituzionale del medesimo Ministero.

5. Le risorse del Fondo unico per lo spettacolo destinate annualmente a ciascuna delle istituzioni lirico-concertistiche sono incrementate del 10 per cento.

Art. 16.

(Compensi per l'artista)

1. Entro il 31 dicembre 2023, e successivamente con cadenza annuale, la Commissione di cui all'articolo 13 predispone per ciascun artista iscritto nel Registro di cui all'articolo 12 un elenco dei compensi indicativi minimi e massimi. I compensi sono definiti sulla base delle produzioni alle quali l'artista ha partecipato nel triennio precedente. Nel computo sono comprese le produzioni sospese per l'emergenza sanitaria da COVID-19.

2. È fatta salva la possibilità dell'artista di richiedere un compenso minore o maggiore, per la scrittura artistica, di quello indicato nell'elenco.

3. I contratti artistici devono obbligatoriamente:

a) riportare i dati degli artisti, il periodo di impegno, l'importo lordo a recita e il nome della agenzia di rappresentanza

con la quale l'ente scritturante ha condotto la trattativa;

b) essere inviati tramite posta elettronica certificata agli artisti o ai loro agenti entro sette giorni dalla conclusione dell'accordo. I contratti devono essere sottoscritti con firma elettronica e riconsegnati dallo scritturato entro sette giorni dal ricevimento, con le medesime modalità. Qualora lo scritturato non ottemperi a tale obbligo temporale, salvo che per comprovati motivi che impediscono di sottoscrivere elettronicamente il documento, il contratto è nullo;

c) prevedere il pagamento degli interessi di mora e legali in caso di ritardato pagamento dei compensi;

d) prevedere un importo a titolo di liberatoria per eventuali trasmissioni via radio, televisione, *streaming*, film-opera e altri supporti multimediali, così definito:

1) in caso di diffusione in diretta o in differita radiofonica, un importo a titolo di liberatoria pari al 10 per cento dell'importo di una recita;

2) in caso di diffusione televisiva, *streaming* o con altro mezzo multimediale in diretta o in differita, nonché in caso di registrazione per la commercializzazione, indipendentemente dalle modalità di diffusione, un importo a titolo di liberatoria pari all'importo di una recita;

e) prevedere un compenso forfetario a titolo di rimborso spese per lo studio della parte, nonché per spese di viaggio e soggiorno, pari a:

1) 1.800 euro, per un periodo da uno a quindici giorni di prove;

2) 3.000 euro, per un periodo da sedici a trenta giorni di prove;

3) 4.500 euro, per un periodo di oltre trenta giorni di prove.

4. Il pagamento degli emolumenti spettanti all'artista deve avvenire nei seguenti termini:

a) l'importo forfetario di cui alla lettera *e)* del comma 3 deve essere corrisposto il giorno successivo alla prova generale;

b) l'importo a titolo di remunerazione delle recite deve essere corrisposto entro sette giorni dal ricevimento della fattura elettronica da parte dell'ente scritturante. Per eventuali rivalse dovute a ritardi sui pagamenti fa fede la data di accettazione della fattura elettronica nel cassetto fiscale dell'ente scritturante.

5. Nella distribuzione dei ruoli le fondazioni lirico-sinfoniche, i teatri di tradizione, i festival e le altre istituzioni musicali sovvenzionate dallo Stato attraverso il Fondo unico per lo spettacolo sono tenute a rispettare i seguenti criteri:

a) nel computo totale del numero degli artisti scritturati almeno il 70 per cento deve essere di nazionalità italiana;

b) nel computo totale del numero degli artisti scritturati una percentuale fino al 30 per cento può essere di nazionalità straniera, includendo in tale percentuale anche i direttori d'orchestra e i professionisti dello spettacolo.

6. Gli artisti di nazionalità non italiana devono rispondere ai seguenti requisiti:

a) essere di chiara fama;

b) essere chiamati a ricoprire ruoli per i quali si ritenga assolutamente indispensabile la loro presenza o per i quali non vi siano artisti italiani disponibili o preparati per il ruolo;

c) non interpretare ruoli secondari o comprimariali.

7. La Commissione di cui all'articolo 13:

a) vigila sulle scritture artistiche, esaminando i programmi che sono presentati e quelli effettivamente realizzati, per verificare che le percentuali di cui al comma 5 siano rispettate;

b) fatti salvi gli artisti di eccellenza di altissimo profilo internazionale per i quali non si applica alcuna restrizione, predispone un tariffario nel rispetto dei seguenti princìpi:

1) determinazione di tutti i ruoli, opera per opera, autore per autore, relati-

vamente alle opere di maggiore esecuzione per le quali gli enti scritturanti sono tenuti all'impiego di artisti italiani o aventi residenza fiscale in Italia;

2) determinazione di un compenso minimo e massimo per ogni categoria di ruolo pari a:

2.1) per ruoli secondari: da 2.000 a 4.000 euro lordi a recita, da 1 a 8 recite;

2.2) per ruoli secondari: da 1.500 a 3.000 euro lordi a recita, da 9 a 15 recite;

2.3) per ruoli comprimariali: da 1.500 a 3.000 euro lordi a recita, da 1 a 8 recite;

2.4) per ruoli comprimariali: da 1.000 a 2.000 euro lordi a recita, da 9 a 15 recite.

8. Con riferimento agli artisti giovani debuttanti o in carriera da meno di trentasei mesi, per ruoli principali, il compenso massimo è fissato in 5.000 euro a recita.

9. Gli enti scritturanti in via prioritaria utilizzano entro l'anno 2024 i contratti sottoscritti e sospesi negli anni 2020 e 2021 in conseguenza dell'emergenza da COVID-19.

Capo V

LICEO DELLE ARTI E DEI MESTIERI

Art. 17.

(Istituzione del liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2024-2025 è istituito il liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo, di durata quinquennale, fermo restando quanto previsto all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della cultura, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati le finalità specifiche, gli obiettivi di apprendimento, le indicazioni sul curricolo e il piano

orario del liceo di cui al comma 1 del presente articolo.

CAPO VI

CREDITO D'IMPOSTA PER LE PRODUZIONI TEATRALI

Art. 18.

(Credito d'imposta per le produzioni teatrali)

1. Alle imprese di produzione teatrale è riconosciuto un credito d'imposta in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 40 per cento del costo complessivo della produzione teatrale, secondo quanto stabilito dal decreto di cui al comma 6.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto entro il limite massimo complessivo indicato con il decreto di cui al comma 6.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Al credito d'imposta di cui al comma 1 non si applica il limite di utilizzo di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, e previa adeguata dimostrazione del riconoscimento del diritto da parte del Ministero della cultura e dell'effettività del diritto al credito medesimo, il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile dal beneficiario a intermediari bancari, finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo

9 luglio 1997, n. 241. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito d'imposta.

6. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i limiti di importo e le aliquote di cui al comma 1 per tipologia di produzione o beneficiario, la base di commisurazione del beneficio, i termini per usufruire del credito d'imposta, i requisiti, le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito, prevedendo modalità atte a garantire che i crediti siano concessi nel limite massimo di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, nonché le modalità di verifica del possesso dei requisiti per usufruire del credito e i casi di revoca e decadenza.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19.

(Istituzione del Tavolo permanente per il settore artistico e creativo)

1. È istituito, presso il Ministero della cultura, il Tavolo permanente per il settore artistico e creativo, di seguito denominato « Tavolo », con lo scopo di favorire un dialogo permanente con i lavoratori e i professionisti del medesimo settore per l'individuazione e il superamento delle criticità del comparto, anche con riferimento ai temi del precariato storico e alle ulteriori iniziative per il sostegno al settore.

2. Tra gli obiettivi del Tavolo sono inclusi:

a) l'elaborazione di proposte riguardanti i contratti di lavoro nel settore artistico e creativo;

b) il monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni previdenziali e assicurative dei lavoratori del settore artistico e creativo, di cui al capo III, anche al fine di elaborare eventuali conseguenti proposte normative, che tengano conto delle peculiarità della prestazione nel settore artistico e creativo derivanti dalla natura atipica dei metodi di lavoro;

c) il monitoraggio e l'eventuale elaborazione di proposte per il riconoscimento delle nuove professioni connesse al settore artistico e creativo.

3. Il Tavolo è presieduto dal Ministro della cultura o da un suo delegato ed è composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della cultura, nominati dai rispettivi Ministri, da rappresentanti dell'INPS e da rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, individuati ai sensi del decreto di cui al comma 4.

4. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate la composizione e le modalità di funzionamento del Tavolo. Ai componenti del Tavolo non spettano compensi, indennità, rimborsi di spese, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 20.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del capo III, valutati in 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, e agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 18, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 21.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



19PDL0026280